

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 617}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALVATORE, TOCCO, ACHILLI, DI VAGNO, STRAZZI

Presentata il 31 luglio 1972

**Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla
indennità di cessazione dell'attività agricola e la destina-
zione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Finalità della legge proposta è legare alla realtà dell'agricoltura italiana la direttiva 72/160 del 17 aprile 1972 della CEE concernente « l'incoraggiamento alla cessazione delle attività agricole ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità del 23 aprile 1972.

Le scelte politiche che presiedono la proposta si riferiscono anzitutto alla obiettiva necessità del nostro paese, di emanare entro un anno, norme legislative corrispondenti alle direttive CEE per l'utilizzazione dei contributi particolarmente significativi (65 per cento della spesa sostenuta dallo Stato membro).

Ma l'aspetto peculiare del progetto di legge è il tentativo di evitare un'applicazione del provvedimento, astratta e distante dalla realtà socio-economica dell'Italia e del suo nuovo quadro istituzionale.

Il problema dell'agricoltura in Italia non può trovare soluzione soltanto nell'ambito di tale settore economico. È invece certo il contrario: le attività agricole in Italia possono aspirare, se ristrutturate, a dare il loro contributo allo sviluppo globale del paese soltanto se ogni tipo di intervento si colleghi a quelli degli altri settori economici. In particolare il

problema del dimensionamento del carico umano alla possibilità economica della terra, ai fini della crescita del reddito, passa attraverso la creazione di posti di lavoro in settori extra agricoli. Ciò è dire che gli interventi in agricoltura non possono che essere visti soltanto come un momento del più generale discorso della programmazione economica. Non vi è alcun dubbio che la Regione è, o è destinata ad essere in breve tempo, l'organo operativo più importante della programmazione economica, con elevati poteri decisionali in taluni settori, come, proprio, in quello dell'agricoltura.

Da queste considerazioni ne discende che la possibilità di far aderire le direttive comunitarie alle esigenze ed alle reali possibilità della struttura socio-economica del paese, dipende dalla piena utilizzazione delle Regioni sia per la definizione concreta delle norme comunitarie sia per la loro pratica applicazione.

In tale modo infatti la direttiva comunitaria diviene una leva operativa che guidata da un disegno programmatico può essere usata, non soltanto per la ristrutturazione del settore dell'agricoltura, ma per le finalità più generali di uno sviluppo economico globale.

Questo è il senso e l'originalità del progetto di legge: l'individuazione della Regione

come organo di reale applicazione della direttiva comunitaria nel quadro delle sue scelte di programmazione globale.

Può essere mosso il rilievo che la proposta di legge implica l'attuazione di una soltanto delle direttive comunitarie, posponendo quella, altrettanto essenziale allo sviluppo dell'agricoltura, riguardante il regime di incoraggiamento a favore delle aziende agricole suscettibili di sviluppo.

Intanto va subito detto che i proponenti del presente progetto di legge stanno lavorando a quello più complesso relativo alla attuazione della prima direttiva (72/159 CEE). Questo appena formulato si collegherà alla proposta del presente progetto di legge. Ma la vera ragione che ha indotto i proponenti ad operare uno stralcio fra le direttive, sta nella riconosciuta urgenza che il nostro paese muova finalmente i suoi primi passi nella politica delle strutture. Non vi è alcun dubbio che la legislazione italiana è pronta al recepimento della seconda direttiva più che delle altre, per cui, mentre si lavora (e bisogna farlo anche assai alacramente) ad individuare il modo di applicazione della prima direttiva comunitaria in termini di effettiva correlazione alla realtà ed alle esigenze del paese, è avviato concretamente il discorso sulla seconda direttiva. Questa serve la esigenza di intraprendere un serio discorso sulla ricomposizione fondiaria che è certamente una operazione preliminare ad ogni serio intervento sulle strutture agricole.

L'articolo 1 prevede quindi l'istituzione dell'indennità e le condizioni essenziali perché questa possa essere concessa. Gli elementi più importanti da segnalare sono essenzialmente due:

1) disattendendo la direttiva, la concessione della indennità, se prevede il limite minimo di età a 55 anni, non ne prevede il massimo.

Nel nostro paese non avrebbe senso una indennità temporanea destinata cioè a non

operare a 65 anni quando, per l'attuale sistema pensionistico, più precarie diventano le condizioni dei piccoli imprenditori agricoli.

L'alternativa alla proposta di estendere indefinitamente l'indennità sarebbe quella di elevare i minimi di pensione ai livelli della indennità di cessazione;

2) per fruire della indennità, il proprietario coltivatore deve porre l'azienda a disposizione della politica delle strutture.

È questo l'elemento essenziale sul quale si muove il tentativo di riassetto dell'agricoltura italiana. Ed infatti: la maggior parte delle aziende agricole italiane sono poste su terreni collinari e montani. Lì vive la maggioranza della popolazione agricola del nostro paese, alle prese con il più grave dei problemi della nostra agricoltura: la dimensione aziendale.

Non occorre molto per dimostrare, quindi, che nella maggioranza delle aziende agricole, l'aumento del reddito non dipende, almeno in linea principale, dal miglioramento degli ordinatori produttivi, ma dal processo di ristrutturazione dell'azienda.

Gli articoli 2 e 3 indicano le altre categorie alle quali è esteso per motivi di giustizia, il diritto di fruire della indennità.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 assieme alle finalità della legge fissano le competenze delle Regioni e degli organismi fondiari da essi creati per attuare gli scopi della legge. In particolare la facoltà di differenziare o non concedere l'indennità o di delimitarne le zone di applicazione, avuto riguardo ai programmi di ristrutturazione agricola, significa concedere alla Regione di determinare secondo piani zonali, la quantità e la qualità dei terreni di cui sollecitare l'offerta.

Significa in altri termini rendere possibile, avuto riguardo alla realtà istituzionale italiana, il raggiungimento di un ambizioso traguardo: inserire la norma comunitaria nel contesto dei piani zonali e dei programmi regionali di valorizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I proprietari coltivatori diretti che abbiano compiuto i 55 anni di età e che dichiarino di rinunciare ad ogni ulteriore attività professionale agricola hanno diritto ad una speciale indennità di cessazione.

È altresì necessario:

a) che il richiedente eserciti da almeno 5 anni la propria attività professionale in agricoltura, prevalentemente col lavoro proprio e, se si tratta di imprenditore, della propria famiglia, traendone oltre il 50 per cento del proprio reddito complessivo;

b) che l'azienda interessata abbia una estensione non superiore ai 15 ettari, salvo non si tratti di aziende localizzate in zona montana;

c) che le terre — salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 — siano messe a disposizione dell'organismo fondiario di cui all'articolo 6, mediante vendita o affitto non inferiore a 12 anni.

L'indennità può essere concessa alla data di cessazione dell'attività professionale in agricoltura nella misura massima di lire 400.000 annue.

Per gli imprenditori con coniuge a carico, l'indennità nella misura massima è fissata in lire 600.000 annue.

L'indennità è reversibile nell'ammontare di lire 400.000 in favore del coniuge superstite o dei figli (orfani) che siano minori o invalidi.

ART. 2.

Hanno diritto all'indennità, a partire dal compimento del 55° anno di età:

a) i coadiuvanti familiari permanenti degli imprenditori che abbiano ottenuto l'indennità nel numero massimo di uno per azienda;

b) i salariati fissi, i compartecipanti e i braccianti che abbiano prestato la loro attività per almeno 150 giorni annui nei due anni precedenti presso l'azienda il cui titolare ha chiesto l'indennità e nel numero di una unità per azienda.

ART. 3.

Hanno diritto all'indennità i fittavoli, mezzadri, coloni, enfiteuti anche nel caso in cui il concedente si impegni a gestire la terra resa disponibile per realizzare un piano di svilup-

po aziendale, come previsto dalla direttiva CEE 72/159 oppure si impegni a destinarla per rimboschimento, attività ricreativa e altri fini di riconosciuta utilità sociale.

ART. 4.

L'imprenditore che chiede l'indennità può conservare la disponibilità di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali ad uso di abitazione, per una estensione non eccedente il 15 per cento dell'intera superficie, purché ciò non contrasti con la destinazione del fondo.

ART. 5.

Le Regioni provvedono ad emanare le norme legislative e regolamentari per l'attuazione della presente legge finalizzata secondo le direttive della CEE 72/159 e 72/160, a determinare la disponibilità di terre per migliorare, soprattutto con forme associate di conduzione, le strutture produttive dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'attività pastorale; per favorire il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente e per gli altri scopi di pubblica utilità, per facilitare il superamento della mezzadria e della colonia parziaria ed ogni forma arretrata di conduzione agricola.

Le Regioni possono differenziare o non concedere l'indennità o delimitarne le zone di applicazione, avuto riguardo ai suoi programmi di ristrutturazione agricola e di intervento nel settore, all'età ed al reddito complessivo del beneficiario, e della situazione fondiaria della regione o anche di una parte di essa.

ART. 6.

Le Regioni istituiscono o designano l'ente incaricato della funzione di organismo fondiario.

Il prezzo di cessione delle terre in proprietà all'organismo fondiario è determinato secondo le modalità previste negli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In luogo del prezzo di vendita, gli aventi diritto possono optare per un assegno vitalizio reversibile, pari al 10 per cento del prezzo stesso.

ART. 7.

Ai proprietari locatari o concedenti a mezzadria o colonia, che mettono le terre a disposizione dell'organismo fondiario e i cui fita-

voli, mezzadri e coloni richiedano l'indennità di cessazione; ai proprietari i cui fittavoli, coloni, mezzadri, compartecipanti salariati e braccianti si impegnino a realizzare nell'azienda — diventandone titolari a qualsiasi titolo, anche in applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche e integrazioni — un piano di sviluppo come previsto dalla direttiva CEE 72/159, è concesso un premio per apporto strutturale in aggiunta al prezzo di vendita o al canone locativo.

L'entità del premio è fissata dalla Regione in misura massima di 9 annualità del valore locativo.

ART. 8.

Gli organismi fondiari, su direttiva della Regione, destineranno le terre rese disponibili:

a) concedendole in proprietà o affitto di almeno 12 anni a imprenditori agricoli confidenti, che si impegnino ad attuare un piano di sviluppo come previsto dalla direttiva CEE 72/159, con preferenza per cooperative o altre associazioni di coltivatori costituite per la conduzione;

b) utilizzandole nell'ambito dei piani zonali, per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento o per iniziative sperimentali o dimostrative e inoltre per formare aziende silvo-pastorali, con la collaborazione delle comunità montane;

c) destinandole al rimboschimento, ad attività ricreative o ad altri fini di pubblica utilità, come la difesa del suolo e il riassetto idro-geologico, preferibilmente nell'ambito di piani zonali.

Le modalità di utilizzazione provvisoria delle terre pervenute agli organismi fondiari saranno determinate dalle Regioni.

ART. 9.

Per l'erogazione agli aventi diritto all'indennità di cessazione e degli assegni vitalizi è istituita presso l'INPS una gestione speciale, che terrà contabilità separate per i beneficiari con oltre 65 anni di età.

Alle esigenze di cassa si provvederà con anticipazioni della Banca d'Italia, rimborsabili sia con gli accrediti del FEOGA, sia con somme iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

L'accertamento degli aventi diritto alle indennità o agli assegni vitalizi risulterà da appositi elenchi trasmessi dalle Regioni all'INPS.

ART. 10.

È istituita una sezione speciale ripartita per Regioni, presso il fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, dal quale saranno tratte le anticipazioni occorrenti alle Regioni per finanziare le operazioni degli organismi fondiari, relative all'acquisto delle terre, alla loro gestione e trasformazione, al pagamento dei canoni d'affitto, al pagamento dei premi di apporto strutturale.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma sono autorizzate le seguenti anticipazioni in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1972-1973;

lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1973-1974;

lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1974-1975;

lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1975-1976;

lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976-1977.

Il fondo di rotazione ripartito per Regione è incrementato dalle voci attive delle operazioni degli organismi fondiari.

La ripartizione delle somme fra le Regioni è demandata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le Regioni stesse.